



COMUNE DI VALLELONGA

Provincia di Vibo Valentia

✉ *C.so Umberto I° - C.A.P. 89821 - ☎ 0963.76065 – Fax 0963.776805*
💻 comunedi vallelonga.comun@tin.it <http://www.comune.vallelonga.vv.it>

ORDINANZA N. 01 del 29.01.2014

OGGETTO: Dismissione amianto.

IL SINDACO

VISTO il comma 5° dell'art. 12 della legge 257/92 "Norma relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice presente negli edifici e che, l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani Regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 comma 1°, del D.P.R. 08/08/1994 " Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3°, e dell'art. 12, comma 2°, della citata legge 27/03/1992 n. 257;

VISTO l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17/06/2003, n. 454, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996 " e inoltre l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto " Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ";

VISTO che la parte quarta del D.lgs 03/04/2006 n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.M. 471 del 25/10/1999; Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO Il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248;

VISTA la nota 377/I.P. del 19 marzo 2010, e acquisita al prot. n. 511 del 24 marzo 2010.

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.

Presso L'Ufficio Tecnico del Comune, sono disponibili le schede per il censimento dell'amianto di che trattasi.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di Vallelonga , oppure presentare direttamente all'Ufficio Protocollo **entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.**

In seguito, il comune trasmetterà all'ASP di Vibo Valentia tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

Che la presentazione della scheda sostituisce la comunicazione prevista a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12 comma 5°, della legge 27/03/1992, n. 257, del D.P.R. 08/08/1994, art. 12, comma 2°; per l'inosservanza di tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa di € 2.582,29 a € 5.164,57, ai sensi della suddetta legge 27/03/1992, n. 257 art.15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE

Qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, l'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- Una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti di amianto;
- Le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
- Le generalità della persona designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- Il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) Integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) Integro suscettibile di danneggiamento;
- c) Danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento; Comunque periodicamente è richiesta la verifica di classificazione, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del comune di Vallelonga, può presentare segnalazione scritta, all'Ufficio Tecnico.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Vallelonga, dovrà inoltre, essere affissa presso i luoghi di esercizi pubblici, divulgata attraverso gli organi di stampa e trasmessa alla ASP, all' ARPACAL di Vibo Valentia, all'Ufficio Stampa, alla Polizia Municipale del Comune di Vallelonga, al Sig. Prefetto di Vibo Valentia.

Gli Operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare e osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 29.01.2014


IL SINDACO
Servello Abdon

